OGGETTO: <u>VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE IN CASO DI MALATTIA</u> "COMUNE"

NUOVO SERVIZIO TELEMATICO INPS PER COMUNICARE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITÀ

Con la circolare 23/09/20, n. 106 l'INPS ha reso noto il rilascio, sul proprio portale web, di un nuovo servizio per la <u>comunicazione</u>, <u>da parte dei lavoratori</u>, della variazione dell'indirizzo di <u>reperibilità rispetto a quello precedentemente indicato</u>, che sostituisce le modalità sino a oggi in uso - mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o informativa mediante Contact center -, ancora valide solo nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Il lavoratore non può invece richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato: il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

Servizio denominato "Sportello al cittadino per le VMC"

Il lavoratore, previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l'utilizzo dei servizi telematici INPS, può accedere, dal portale web dell'Istituto di previdenza, attraverso la sezione dedicata ai "Servizi Online", allo "Sportello al cittadino per le VMC". Il servizio consente, attraverso la navigazione fra diverse funzioni, di seguito illustrate, la comunicazione e la gestione, nell'ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

"Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo": la funzione permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per un'eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia il lavoratore può comunicare più reperibilità successive. Sul punto si precisa che:

- ogni nuova reperibilità comunicata, nell'ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, implica l'annullamento automatico dell'eventuale precedente reperibilità limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle due variazioni comunicate;
- ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo.

Dopo essersi autenticato, il lavoratore dispone di due differenti funzioni da esercitare, esclusivamente in riferimento a un preciso certificato di malattia in corso di prognosi, mediante i seguenti campi:

• **Comunica indirizzo reperibilità**, per indicare una nuova reperibilità che viene considerata utile a decorrere almeno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione;

• *Indirizzi comunicati*, per consultare tutti i propri indirizzi di reperibilità comunicati all'Istituto.

Destinatari del servizio

Come già indicato, <u>il nuovo servizio</u> è disponibile per tutti i dipendenti e <u>non sostituisce, in alcun modo, i loro obblighi contrattuali di comunicazione nei confronti dei propri datori di lavoro.</u>

Lavoratori privati indennizzati

Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, si ribadisce <u>l'onere</u> di comunicare all'INPS eventuali variazioni di reperibilità con la massima diligenza e tempestività <u>possibili, e comunque sempre prima di effettuare lo spostamento</u>, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, in caso di impossibilità a eseguire la VMC per indirizzo errato del lavoratore.

L'indirizzo deve essere comunicato correttamente e devono essere altresì forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili per consentire al medico di controllo di reperire l'abitazione: in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo per l'impossibilità di rintracciare l'indirizzo o il lavoratore, questo perde infatti il diritto all'indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia. È onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'INPS, mediante il certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti: qualora pertanto egli si renda conto tardivamente di un eventuale errore, dovrà provvedere con la massima tempestività a comunicare, mediante l'applicativo in argomento, l'indirizzo esatto, così da consentire il regolare svolgimento della VMC.

Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico omissis

Datori di lavoro privati e pubblici

In tutti i casi, <u>il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità</u> comunicato dal lavoratore:

- in fase di richiesta di una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
- al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito spuntando l'apposito campo a inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

Come già specificato, il nuovo servizio telematico non esonera il dipendente dall'effettuare le comunicazioni previste al proprio datore di lavoro, sulla base del contratto di riferimento.